



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DELL'AQUILA

Segretariato Generale di Ateneo

Emanato con D.R. n. 1154-2011 del 29.07.2011 – prot. n. 25746

Codice Etico dell'Università degli Studi dell'Aquila

Preambolo

Come membri della comunità accademica aquilana, tutti i docenti, il personale e gli studenti sono personalmente responsabili del mantenimento dei più elevati standard etici dell'Università degli Studi dell'Aquila, sia al proprio interno che verso l'ampia rete di relazioni esterne determinata dai compiti istituzionali propri dell'Ateneo, nella consapevolezza che il proprio comportamento influisce non solo sulla reputazione personale, ma anche sul buon nome dell'Istituzione.

Il presente Codice Etico pone i principi etici di riferimento per l'attività e le decisioni di ogni membro della comunità universitaria.

1. L'Università dell'Aquila considera un valore primario l'integrazione dei valori di rettitudine, onestà, correttezza e imparzialità nelle proprie attività didattiche, scientifiche, assistenziali e amministrative, e sostiene il principio che il mantenimento del proprio buon nome passa anzitutto per il pieno rispetto delle leggi, dei regolamenti e degli impegni assunti.
 2. L'Università dell'Aquila considera un proprio fondamento etico la libertà accademica, intellettuale, di ricerca e di comunicazione dei componenti della sua comunità. In uno spirito responsabile di sviluppo della conoscenza, la libertà accademica include l'esercizio di critica verso modelli scientifici o strutture sociali e valori tradizionali.
 3. I membri della comunità accademica ricevono e generano, per conto dell'Università dell'Aquila, diversi tipi di informazioni sensibili, riservate, istituzionali e personali. E' un prioritario principio etico che ogni membro della comunità universitaria aquilana, anche dopo la cessazione dai ruoli, rispetti le norme e i principi che governano l'uso, la protezione e pubblicizzazione di tali informazioni.
 4. I docenti e il personale dell'Università dell'Aquila assumono prioritariamente obbligo di fedeltà professionale verso l'istituzione universitaria e la missione di quest'ultima di condurre al massimo livello la didattica e le relazioni con gli studenti, la ricerca e l'assistenza sanitaria.
 5. L'Università dell'Aquila è una istituzione dedicata al raggiungimento dell'eccellenza in ogni campo in cui svolge le proprie funzioni, e promuove ogni iniziativa volta a favorire tale obiettivo in un contesto ambientale adeguato. A tal fine ogni membro della comunità universitaria opera in maniera rispettosa e leale. L'Università dell'Aquila proibisce ogni tipo di discriminazione, vessazione e molestia, e offre pari opportunità a tutti i membri della comunità universitaria e
-



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DELL'AQUILA

Segretariato Generale di Ateneo

alle persone che con essa interagiscono, a prescindere da credo religioso, nazionalità, appartenenza etnica, colore della pelle, lingua, disabilità fisica o mentale, stato di salute, stato civile, identità di genere, età, orientamento sessuale, convinzioni politiche e ogni altra caratteristica propria dell'essere umano. Ogni violazione di questo principio basilare determina iniziative dell'Università dell'Aquila volte all'immediata interruzione della condotta offendente, alla prevenzione della sua reiterazione e alla sanzione disciplinare dei responsabili, oltre le tutele alla persona offesa garantite dalla legge.

6. Nella consapevolezza che il perseguimento dei compiti istituzionali dell'Università dell'Aquila è un processo contestualizzato nell'attività quotidiana e nell'impegno di ciascun componente, i membri della comunità universitaria aquilana accettano il principio che ogni attività didattica, scientifica, assistenziale e amministrativa è soggetta a forme di monitoraggio, controllo e valutazione da parte di organi previsti dalla legge o dallo statuto dell'Ateneo.
7. Fermi restando gli impegni istituzionali previsti dalla legge a carico dell'Ateneo, i membri della comunità universitaria sono tutti individualmente impegnati nella protezione della salute e della sicurezza, fornendo o mantenendo, a seconda delle proprie funzioni, luoghi di studio e di lavoro sicuri e salubri.
8. Molte discipline universitarie comportano la pratica di professioni che trovano regolazione normativa e standard in organizzazioni esterne all'Università come ordini o albi professionali. I membri della comunità universitaria che facciano parte di tali organizzazioni professionali mantengono l'obbligo di conformarsi ai principi del codice etico dell'Università dell'Aquila, in aggiunta agli impegni e alle obbligazioni assunte verso i rispettivi codici etici delle organizzazioni professionali di appartenenza.
9. Le risorse dell'Università (quali anche sistemi di telecomunicazione, trasmissione dati e networking) sono riservate al conseguimento delle finalità istituzionali. L'uso individuale di tali risorse da parte dei membri della comunità universitaria va inteso come modalità di assunzione della propria responsabilità verso l'istituzione e di attuazione dei propri compiti, e non come strumento personale, fatta salva una ragionevole occasionalità e un uso prudente e proporzionale alle funzioni ricoperte e all'entità e tipologia del proprio impegno dentro l'istituzione.
10. L'Università dell'Aquila si impegna ad avere nei rapporti con l'esterno, verso portatori di interessi, popolazione e istituzioni, uno stile comunicativo trasparente, finalizzato alla condivisione delle proprie scelte di indirizzo generale e di gestione, nonché alla diffusione delle nuove conoscenze di interesse pubblico derivante dalla propria attività.

Parte I – Principi

Art. 1



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DELL'AQUILA

Segretariato Generale di Ateneo

1. – Il preambolo costituisce parte integrante del presente Codice.

Art. 2 – Principi

1. - La comunità universitaria è costituita dal personale docente, dal personale tecnico-amministrativo, dagli studenti, nonché da quanti in varie forme sono impegnati in percorsi di formazione, ricerca e lavoro nell'ambito dell'organizzazione e dello sviluppo dell'Ateneo.

2. - Il Codice Etico determina i valori fondamentali della comunità universitaria, promuove il riconoscimento e il rispetto dei diritti individuali, nonché l'accettazione di doveri e responsabilità nei confronti dell'istituzione di appartenenza, detta le regole di condotta nell'ambito della comunità. Le norme del presente Codice sono volte ad evitare ogni forma di discriminazione e di abuso, nonché a regolare i casi di conflitto di interessi o di proprietà intellettuale.

Parte II - Regole di condotta

Art. 3 – Principio di correttezza

1. - Amministratori, membri di organi collegiali e dipendenti dell'Università sono tenuti:

a) a svolgere le rispettive funzioni con diligenza e professionalità e a rispettare elevati livelli di onestà, integrità e correttezza, ivi compreso il dovere di rispetto dei diritti altrui in ogni rapporto con i membri della comunità universitaria e con terzi;

b) a proteggere la riservatezza di ognuno e rispettare le vigenti norme di legge in materia di tutela delle informazioni riservate;

c) al rispetto di tutte le leggi e regolamenti.

Art. 4 - Abusi e fastidi sessuali

1. - L'Università non tollera abusi o fastidi di natura sessuale, intesi come condotte discriminatorie lesive del personale senso di dignità umana.

2. - L'abuso e il fastidio sessuali sono definiti come richieste di favori sessuali ovvero proposte indesiderate di prestazioni a contenuto sessuale ovvero atteggiamenti o espressioni verbali degradanti aventi ad oggetto la sfera personale della sessualità.

3. - L'esistenza di una posizione asimmetrica tra chi molesta e la vittima costituisce elemento aggravante dell'abuso o fastidio sessuale e pertanto assumono particolare gravità gli abusi o i fastidi sessuali da parte di docenti nei confronti di studenti.

Art. 5 - Proprietà intellettuale e plagio

1. - I membri della comunità universitaria sono tenuti al rispetto delle norme in materia di proprietà intellettuale e plagio.

2. - Il plagio è definito come la parziale o totale attribuzione di parole, idee, ricerche o scoperte altrui a se stessi o ad un altro autore, a prescindere dalla lingua in cui queste sono ufficialmente presentate o divulgate. Il plagio può essere intenzionale o l'effetto di una condotta non diligente.

3. - Le attività accademiche di rilievo scientifico svolte collettivamente devono indicare specificamente, se richiesto, a quale collaboratore siano riferibili le singole parti, conformemente alle prassi del relativo settore scientifico disciplinare. Nell'ambito di ciascun gruppo è compito del coordinatore:



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DELL'AQUILA

Segretariato Generale di Ateneo

- a) promuovere le condizioni che consentano a ciascun partecipante di operare secondo integrità, onestà, professionalità, libertà;
- b) valorizzare i meriti individuali ed individuare le responsabilità di ciascun partecipante;
- c) sollecitare il dialogo, la cooperazione, la critica, l'argomentazione, lo sviluppo delle idee e delle abilità personali, specie nello svolgimento di attività scientifiche di confine o che richiedano un approccio metodologico complesso o multidisciplinare.

Art. 6 - Conflitto di interessi

- 1. - Si ha conflitto di interessi quando l'interesse privato di un membro della comunità universitaria, ad esclusione dello studente in quanto discente, contrasta con l'interesse, non solo economico, dell'Università.
- 2. - L'interesse privato, di natura non solo economica, di un membro della comunità universitaria può riguardare:
 - a) l'interesse immediato della persona in quanto membro della comunità universitaria;
 - b) l'interesse di un familiare di un membro della comunità universitaria;
 - c) l'interesse di enti, persone fisiche o giuridiche con cui il membro della comunità universitaria intrattenga un rapporto di lavoro professionale;
 - d) l'interesse di enti o persone giuridiche di cui il membro della comunità universitaria abbia il controllo o posseda una quota significativa di partecipazione finanziaria;
 - e) l'interesse di terzi, qualora il membro della comunità universitaria ne possa consapevolmente conseguire vantaggi.
- 3. - Il membro della comunità universitaria che in una determinata operazione o circostanza abbia interessi in conflitto con quelli dell'Ateneo, deve darne immediata notizia all'organo o alla persona responsabili o gerarchicamente sovraordinati e deve astenersi da eventuali deliberazioni o decisioni in merito.

Art. 7 - Nepotismo e favoritismo

- 1. - L'Università respinge il nepotismo e il favoritismo, in quanto contrastanti con la dignità umana, con la valorizzazione dei meriti individuali, con l'onestà, l'integrità, la professionalità e la libertà accademica, con l'equità, l'imparzialità e la trasparenza, e richiede ai professori, ai ricercatori e ad ogni altro membro della comunità universitaria di astenersi da tale costume.
 - 2. - Ricorre nepotismo quando un professore o un ricercatore o un componente del personale tecnico-amministrativo, direttamente o indirettamente - anche nel caso di ricorso a fondi esterni - utilizzi la propria autorevolezza o capacità di persuasione per concedere benefici, favorire incarichi o chiamate, influire sugli esiti concorsuali o sulle procedure di selezione riguardanti, in particolare la formazione nella carriera universitaria (borse di studio, contratti, borse per dottorato di ricerca, assegni di ricerca) o il primo ingresso di parenti o affini, fino al quarto grado compreso, con un professore appartenente al dipartimento o alla struttura che effettua la chiamata ovvero con il rettore, il direttore generale o un componente del consiglio di amministrazione dell'ateneo.
 - 3. - Al nepotismo sono assimilate le pratiche di favoritismo di un professore nei confronti di altri o dei propri allievi, intese come condotte arbitrarie in contrasto con il buon nome dell'Università, con i valori di onestà e imparzialità e con l'interesse di altri
-



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DELL'AQUILA

Segretariato Generale di Ateneo

candidati obiettivamente meritevoli ed eccellenti nell'avvio iniziale o nei passaggi successivi della carriera accademica.

4. - L'accertamento dei casi di nepotismo e favoritismo richiede un approccio che tenga conto del contesto e delle circostanze, al fine di bilanciare i diversi valori in gioco ed evitare arbitrarie discriminazioni di candidati obiettivamente meritevoli ed eccellenti.

Art. 8 - Uso del nome dell'Università. Tutela della reputazione dell'Ateneo

1. - Ogni membro della comunità universitaria è tenuto a rispettare il buon nome dell'Università dell'Aquila e a non recare danno alla reputazione dell'Ateneo.

2. - A nessun membro della comunità universitaria è consentito:

- a) utilizzare in modo improprio il logo e il nome dell'Università;
- b) utilizzare la reputazione dell'Università in associazione ad attività professionali, impieghi, incarichi o altre attività esterne;
- c) esprimere punti di vista strettamente personali spendendo il nome dell'Università.

3. - I professori universitari, i ricercatori e il personale tecnico amministrativo sono tenuti a far risaltare, nello svolgimento di attività professionali, convegnistiche e assimilate, nelle pubblicazioni, sia scientifiche che sugli organi di stampa, l'appartenenza all'Università.

Parte III - Disposizioni attuative

Art. 9 - Osservanza e violazione del Codice Etico

1. - E' dovere di ogni membro della comunità universitaria prendere visione del presente Codice ed osservarne le norme.

2. - Ogni violazione del presente Codice è segnalata tempestivamente al Rettore. Sulle violazioni del Codice Etico, qualora non ricadano sotto la competenza del Collegio di disciplina, decide, su proposta del Rettore, il Senato Accademico.

3. - Le violazioni della legge penale o civile possono costituire anche violazioni del presente codice.

Art. 10 - Divulgazione del Codice Etico

1. - E' compito dell'Università diffondere la conoscenza del presente Codice e promuoverne ampia divulgazione, mediante pubblicazioni, comunicazioni, convegni, attività didattiche ed ogni altro mezzo ritenuto idoneo a tal fine.

2. - Il Codice Etico viene pubblicato sul sito internet di Ateneo ed anche nella sezione "Trasparenza, valutazione e merito".

Art. 11 - Entrata in vigore

1. - Il presente Codice, emanato con Decreto del Rettore, previa approvazione del Senato Accademico, entra in vigore il quindicesimo giorno successivo alla sua pubblicazione sul sito ufficiale dell'Università.
